



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 33 DEL 09/08/2017

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA ORDINANZA n. 30 del 07.08.2017 con la quale veniva disposto -DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione IT011041013004 "150 mt nord sottopasso Località Gimarra - Divieto di accesso area della spiaggia antistante il tubo di troppo pieno (n. 4 Via delle Nasse)
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”*
 - l'art. 5 che dispone, “1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 Arzilla Via Della Baia - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- **VISTA** l'ordinanza n. 14 del 28.04.2017 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e DGR 373 del 10.04.2017 ha individuato per la stagione balneare 2017 - 1 maggio 30 settembre - le acque non adibite alla balneazione;

- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 10/04/2017 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2017; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 maggio 2017 e termina il 30 settembre 2017” viene individuato l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2017 (allegato A), la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08, nonché l'elenco (allegato C punto 3) delle acque che nella stagione balneare 2016 hanno presentato chiusure temporanee sia per “inquinamento di breve durata” sia per tempi prolungati
 - **Vista L'ordinanza n. 30 del 07.08.2017** con la quale a seguito di comunicazione ARPAM e ASUR rispettivamente riguardanti esiti non conformi di campioni d'acqua di balneazione prelevati nella *BW IT011041013004*, e la presenza di una pozza di acqua stagnante e maleodorante in un tratto di spiaggia in zona Gimarra a Fano nei pressi della Concessione Bagni Crida, prospiciente detta BW, veniva disposto “**IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:
acqua di balneazione IT011041013004 – “150 mt nord sottopasso Località Gimarra”
contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|---|
| 43.8638 ; 12.9888 | 43.8564, 13.0016 | IT011041013004 | 150 mt nord sottopasso Località Gimarra |
|-------------------|------------------|----------------|---|
- 2..... **IL DIVIETO di accesso ai bagnanti nell'area della spiaggia antistante al tubo di troppo pieno (n. 4 Via delle Nasse) per mt. 5 per ciascun lato**
- **VISTA** la nota ARPAM 0029962|09/08/2017|ARPAM|DDPU|P|130.10.20 assunta al Protocollo Generale del Comune di Fano con P.G. 056101 del 09.08.2017 avente per oggetto: “*Segnalazione sversamento scolmatore litorale di Fano - Spiaggia dei Fiori - Invio risultati*” con la quale nel relazione in merito all'intervento eseguito ed inviare copia dei risultati relativi alle analisi effettuate nell'acqua di balneazione di che trattasi, evidenziava riferendosi al campionamento eseguito 07.09.2017 che “*I risultati delle analisi microbiologiche eseguite su tutti i campioni mostrano valori molto contenuti, ampiamente al di sotto dei valori limite previsti dalla norma, che attestano il ripristino dello stato di qualità delle acque destinate alla balneazione*”
 - **VISTA** la nota ASUR 0066357|09/08/2017|ASURAV1|F-ASAL|P acquisita agli atti del Comune di Fano con P.G. 56036 del 09.08.2017 avente per oggetto segnalazione sversamento scolmatore litorale di Fano - Spiaggia dei Fiori” con la quale si riferisce quanto segue “*.. presa visione dei risultati analitici delle acque di balneazione da parte di ARPAM Pesaro (ns. prot.66304 del 09/08/2017) che mostrano valori al di sotto dei valori limite previsti dalla norma, che attestano il ripristino del lo stato della qualità delle acque destinate alla balneazione, considerato che nella giornata di lunedì è avvenuta una mareggiata che ha invasoe livellato il tratto di spiaggia che era stato interdetto a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica, si propone la revoca dell'ordinanza n° 30 del 07/08/2017 relativa all'interdizione di area di spiaggia antistante il tubo di troppo pieno per m. 5 per ciascun lato ed il ripristino dell'utilizzo della spiaggia stessa.*”
 - **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
 - **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
 - **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
 - **VISTA** la Legge n° 241/1990;
 - **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
 - **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, LA REVOCA dell'Ordinanza n. 30 del 07.08.2017 con la quale veniva disposto “....IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

acqua di balneazione IT011041013004 – “150 mt nord sottopasso Località Gimarra”

– *contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :*

DISPONE

1. La Rimozione da parte di ASET Spa e dell'Ufficio Segnaletica del Comune di Fano della segnaletica riportante la scritta: "DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 30 del 07.08.2017 – Divieto di accesso *nell'area della spiaggia antistante al tubo di troppo pienoper mt. 5 per ciascun lato.*

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, interessati, nonché ad ASET SPA e all'U.O. Segnaletica

BAR SPIAGGIA DEI FIORI DI SPALLACCI S.N.C.	n. 4 Via delle Nasse;	IT01104101300 4	SPIAGGIADEIFIORI@pec.it,
CRIDA di BARTOLUCCI PAOLO & C. s.n.c.	n. 4 Via delle Nasse;	IT01104101300 4	CRIDASNC@PEC.IT

ASET SPA Via Mattei 17 Fano	info@cert.asetservizi.it
-----------------------------	--------------------------

4. che il Comando Polizia Locale di Fano **provveda alla notifica del presente provvedimento** al seguente titolare del Parcheggio Imbarcazioni

Zaffini Marco concessione 131/FA	n. 4 Via delle Nasse;	IT011041013004
-------------------------------------	-----------------------	----------------

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O. Ambiente Via Vitruvio 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Sindaco
Massimo Seri***

**IL DIRIGENTE
SINDACO
SERI MASSIMO**